



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 17
CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 232
DELLA L.R. 65/2014 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO".**

Relazione Tecnica

a cura del Responsabile del Procedimento
ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014

ALLEGATO A

novembre 2017

Relazione Tecnica

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014

Il sottoscritto **arch. Dario Barabino** Responsabile dell'Area 3, in qualità di Responsabile del Procedimento per la formazione del Piano Operativo del Comune di Santa Luce (PI);

RICHIAMATA la legge Regionale Toscana del 10.11.2014 n. 65 "Norme per il Governo del Territorio";

DATO ATTO che l'art. 18 della L.R.T. 65/2014 prescrive che il Responsabile del procedimento accerti e certifichi che l'atto di Governo, o sue varianti, si è formato nel rispetto delle normative regolamentari vigenti, ed in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale degli ulteriori programmi o piani di settore vigenti;

VISTA la L.R.T. n. 65/2014 ed in particolare l'articolo 19, relativo alle disposizioni procedurali per l'adozione e l'approvazione degli atti di governo del territorio;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2006 è stato approvato il Piano Strutturale del Comune di Santa Luce redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/1995;
- all'approvazione del suddetto Piano Strutturale non ha mai avuto seguito l'adozione e la successiva approvazione del Regolamento Urbanistico previsto dalla L.R.T. n.1/2005;
- il Comune di Santa Luce si trova quindi nella condizione definita nelle "*Disposizioni transitorie e finali*" del Capo I del Titolo IX della L.R. n. 65/2014, art. 232 "*Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di Piano Strutturale approvato*", avendo approvato il Piano Strutturale nel 2006 ai sensi della L.R. n. 5/1995 e non avendo mai redatto né un Regolamento Urbanistico ai sensi delle leggi previgenti, né il Piano Operativo Comunale ai sensi della L.R. n. 65/2014;
- l'art. 232 della L.R. n. 65/2014 stabilisce al comma 1: "*Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale approvato ma privo del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55 della L.R. n. 1/2005, adotta il piano operativo di cui all'articolo 95, ove necessario in contestuale variante al piano strutturale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è effettuata ai sensi dell'articolo 224*";

RILEVATO che il mutato scenario di riferimento per la pianificazione urbanistica dovuto sia al rinnovato quadro normativo di riferimento che alla pianificazione sovraordinata hanno reso necessaria la programmazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica ovvero il Piano Operativo Comunale;

CONSIDERATO che:

- con delibera n. 72 del 07.11.2017 la Giunta Comunale ha individuato nell'arch. Luca Pozzi l'Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica;
- con la stessa delibera della Giunta Comunale è stato individuato il Garante dell'informazione e della partecipazione nella persona dell'Istruttore Direttivo Alessandro Fattorini;
- con delibera n. _____ del ____/11/2017 la Giunta Comunale ha approvato il documento contenente gli obiettivi di piano previsti dall'art. 17 comma 3 lett. a) della L.R. 65/2014, disponendo che i medesimi siano parte integrante dell'Avvio del Procedimento;

PRESO ATTO che la formazione del Piano Operativo è soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al capo III della L.R. 10/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 65/2014: "*Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento preliminare di cui all'art. 23 comma 2, della medesima L.R. 10/2010*";

VISTO CHE l'avvio del procedimento del Piano Operativo è composto dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 "ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO OPERATIVO ai sensi del comma 3 lett. a) art. 17 della L.R. del 10 novembre 2015 n. 65";
- Allegato 2 "ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO OPERATIVO ai sensi del comma 3 lett. b),c),d),e) ed f) art. 17 della L.R. del 10 novembre 2015 n. 65";
- Allegato 3 "Tav. A – Il Territorio Urbanizzato"

- Allegato 4 “Tav. B – Aree di trasformazione con impegno del suolo”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 comma 2 l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO ATTESTA E CERTIFICA

- che il procedimento di avvio del Piano Operativo si è formato nel rispetto dei contenuti dell'art. 17 della L.R. 65/2014;
- che il P.O. si formerà nel rispetto dei contenuti:
 - del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico così come approvato con delibera CRT n. 37 del 27/03/2015;
 - del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 100 del 27 luglio 2006;
 - del Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del di tutti gli altri piani/programmi sovraordinati vigenti.

Che ai sensi dell'art. 17 c.2. della L.R. 65/2014 si avvierà contestualmente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. con la trasmissione del Documento Preliminare a tutti i soggetti individuati al fine di fornire contributi tecnici e conoscitivi concorrenti ad implementare lo stato delle conoscenze ai fini della formazione del Piano Operativo.

La presente relazione si allega alla delibera di Avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Dario Barabino

–